



Decreto Dirigenziale n. 7 del 22/03/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI "SANTAGATA", IN COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (CE), RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N° 4 DEL 28/06/2000 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 6861 DEL 03/11/1999. OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n° 4 del 28/06/2000, in esecuzione della D.G.R.C. n. 6861 del 03/11/1999, fu rilasciata la concessione di acque minerali naturali denominata "Santagata" in comune di Rocchetta e Croce (CE), in favore della Italaquae S.P.A., (attualmente Ferrarelle S.p.A.) C.F.04864160587, con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 700 (attualmente Via Porta Pinciana n. 4), per la durata di anni 10 e per una estensione di ha 57 circa;
- b. che la società concessionaria, tra l'altro, con il suddetto D.D. n. 4/2000, fu nominata custode dei pozzi P20, P22 e P23, non compresi nell'area della concessione e obbligata a provvedere ad idonea chiusura degli stessi, ai fini della sicurezza e per impedirne l'utilizzazione produttiva;
- c. che con D.D. n. 14 del 18/05/2010, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore) autorizzava la Società Ferrarelle S.p.A. C.F. 04864160587, in qualità di titolare della concessione, ad effettuare la chiusura mineraria del pozzo denominato P22, ubicato nell'appezzamento di terreno riportato in catasto nel Foglio 2 particella 5067 nel Comune di Rocchetta e Croce (CE), secondo il programma dei lavori presentato;
- d. che il Settore, dopo aver adottato il suindicato decreto, ha ritenuto di dover espletare un ultimo tentativo di bonario componimento con il proprietario del terreno su cui insiste il pozzo P 22, Sig. Coccozza Olindo; infatti, con nota prot. n. 470467 del 31/05/2010, nel trasmettere al proprietario del terreno copia del decreto n°14/2010, ha chiesto a quest'ultimo di far pervenire una proposta di importo ritenuto congruo per l'occupazione temporanea;
- e. che con la nota pervenuta a riscontro, acquisita in data 05/07/2010 al prot. n. 570283, a firma dell'Avvocato Coccozza Angelo per conto del Signor Coccozza Olindo, non è stata indicata alcuna somma a ristoro dell'occupazione temporanea a farsi;
- f. che l'iter procedurale per l'adozione del provvedimento di occupazione temporanea e per la determinazione della relativa indennità è dettato dagli art. 49 e 50 del T.U. degli espropri D.P.R. n°327/2001 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 13, comma 10 della L.R. n°08/2008;
- g. che con nota prot. 678493 del 17/09/2012 la società Ferrarelle S.p.A fu invitata, a trasmettere apposita richiesta, nel rispetto del comma 8 dell'art. 13 della L.R. n. 8/2008 e s.m.i.;
- h. che la società, in riscontro, con nota del 24/09/2012, acquisita al prot. 711285 del 01/10/2012, ha chiesto ai sensi dell'art. 12 e seguenti del DPR 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire e l'adozione dei provvedimenti di occupazione delle aree allegando il relativo piano particellare per l'occupazione riguardante la p.lla n° 5265 per mq 500 e p.lla n° 335 per mq 380 entrambe del Foglio 2 del comune di Rocchetta e Croce;
- i. che con D.D. n° 461 del 31/10/2012 il Settore Comitato Tecnico Regionale di questa Amministrazione ha delegato il Settore ad esperire, per il caso in esame, le procedure di cui al D.P.R. 327/2001 s.m.i.;
- j. che con D.D. n°238 del 12/11/2012 dell'A.G.C. 15 venivano assegnati temporaneamente presso il Settore, per le finalità di cui innanzi, il geom. Antimo Russo del Settore Difesa Suolo e il geom. Francesco Guarino del Settore CTR.;
- k. che con nota prot. 952287 del 27/12/2012, il Settore comunicava alle parti interessate, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001 s.m.i. e dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., invitando le stesse a presentare per iscritto eventuali osservazioni od opposizioni.

CONSTATATO che non è pervenuta alcuna osservazione né opposizione.

CONSIDERATO

- a. che per il pozzo P22, non più necessario (per espressa dichiarazione del concessionario) al monitoraggio della falda né a un eventuale utilizzo produttivo futuro, deve procedersi alla chiusura mineraria per preservare l'integrità della falda acquifera sotterranea;
- b. che, a tal fine, è necessario occupare temporaneamente le predette superfici, di estensione totale pari a mq 880, per due giorni, come specificato nell'allegato al presente decreto;
- c. che nello stesso allegato è specificata l'indennità dovuta per la predetta occupazione, calcolata ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 s.m.i.

RITENUTO

- a) che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 8/2008, ed e' quindi necessario dichiarare la pubblica utilità trattandosi anche di lavori indifferibili ai fini della sicurezza e l'igiene della falda;
- b) che, sulla base di quanto in premessa riportato, sussistono le condizioni per poter procedere all'occupazione temporanea delle particelle n. 5067 e n. 335 del Foglio 2 del Comune di Rocchetta e Croce (CE), riportata nel piano particellare allegato al presente decreto di cui e' parte integrante.

VISTA la L.R. n. 8/2008 art. 13;

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

VISTO il D.D. n° 461 del 31/10/2012 del C.T.R.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. per i lavori di chiusura mineraria di cui in premessa ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 8/2008 e, pertanto, gli stessi sono dichiarati di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327;
2. ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del DPR 327/01, di disporre l'occupazione temporanea delle particelle n. 5265 e n. 335 del Foglio 2 riportate nel nuovo catasto terreni del comune di Rocchetta e Croce (CE), limitatamente alle superfici (rispettivamente) di area pari a mq 500,00 e mq 380,00, descritte e identificate nel piano particellare grafico e descrittivo, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
3. il periodo di occupazione sarà pari a due giorni decorrenti dall'inizio dei lavori;
4. con separato atto il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali trasmetterà l'avviso di convocazione, per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso delle superfici di cui al precedente punto 2, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell' ora, che dovrà essere notificato almeno sette giorni prima, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell'occupazione temporanea, al proprietario del fondo. Al momento della effettiva occupazione dell' immobile, i funzionari regionali Ing. Antonio Del Gaudio, Geom. Antimo Russo e Geom. Francesco Guarino all'uopo incaricati con il presente decreto, provvederanno a redigere il verbale di consistenza dei luoghi. Tale verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto di essi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti né dell'Autorità Espropriante né del soggetto beneficiario dell'occupazione temporanea; possono partecipare alle operazioni, oltre alla società, i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare;

5. l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio all' avente diritto per l' occupazione del suolo, pari a € 2.921,60, è stata calcolata nel rispetto del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come specificato nell'allegato al presente decreto. Ai sensi delle vigenti norme sono suscettibili di indennizzo i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sul fondo da occupare, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, saranno indennizzati ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.P.R. 327/2001, come modificato, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare al Settore e alla società proponente se condividono e accettano la determinazione dell' indennità provvisoria, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate, nei trenta giorni successivi, presso la Cassa DDPP a cura del beneficiario del procedimento di occupazione. La dichiarazione di accettazione e' irrevocabile. I proprietari, nel caso non condividano la valutazione del presente decreto, possono entro trenta giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o, nei modi e nei tempi previsti dall' art. 21 del DPR 327/2001, designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato dalla regione Campania e a un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l'indennità definitiva di esproprio. Qualora i proprietari non intendono avvalersi di un tecnico di loro fiducia proponendo, comunque opposizione alla stima, il Settore chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione di cui all' art. 41 del DPR 327/2001;
6. nel caso di impedimento all'accesso ai fondi da parte del proprietario dei beni sopra riportati, i funzionari regionali potranno farsi assistere dalle forze dell' ordine;
7. avverso il presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente decreto, potrà essere opposto ricorso al competente T.A.R., ovvero, nel termine di centoventi giorni, ricorso al Presidente della Repubblica;
8. il presente decreto sarà notificato alla società "Ferrarelle S.p.A." e ai proprietari del fondo Sig. Coccozza Olindo, De Biasio Annamaria e, in copia trasmesso:
- 8.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 8.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 8.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 8.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 8.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 8.6. al Sindaco del Comune di Rocchetta e Croce (CE), per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
 - 8.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;

Ing. Sergio Caiazzo